

IL CONSIGLIO SNPA

- VISTO** l'art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale SNPA 2021-2023 approvato nella seduta del Consiglio SNPA dell'8 aprile 2021 con delibera n. 100/2021;
- CONSIDERATO** che all'interno del SNPA vi è la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia della attività e dei dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall'art. 3 della legge n. 132/2016;
- VISTO** l'art. 3, comma 1, lett. d), della l. n. 132/2016, in cui si assegna al SNPA il compito di garantire il "supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove siano necessarie l'individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno ambientale";
- CONSIDERATO** che è necessario definire apposite procedure condivise, relative all'espletamento delle istruttorie di danno ambientale, al fine di assicurare l'efficace e omogeneo riscontro del SNPA agli incarichi di valutazione da parte delle autorità competenti;
- VISTA** la delibera del Consiglio SNPA n. 58/2019 del 2 ottobre 2019 che ha approvato il documento "*Procedure SNPA per le istruttorie di danno ambientale*";
- VISTO** il D. Lgs n. 150 del 2022 "*Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*" (c.d. "Riforma Cartabia") entrato in vigore il 30/12/2022;
- VISTO** l'art. 79 "*Termine per la costituzione di parte civile*" del Codice di Procedura Penale, come riformato dal D. Lgs. n. 150 del 2022, secondo il quale per i procedimenti per i quali è prevista l'udienza preliminare, il termine per la costituzione di parte civile avviene

in detta fase e, successivamente, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti in questa udienza e non anche in dibattimento;

TENUTO CONTO che detti termini sono stabiliti a pena di decadenza ex art. 79, comma 2, c.p.p.;

CONSIDERATO che l'entrata in vigore della nuova disciplina determina l'esigenza di un aggiornamento delle procedure SNPA esistenti;

VISTO il documento "*Procedure SNPA per le istruttorie di danno ambientale*" predisposto dall'ISPRA, che contiene una proposta di aggiornamento del documento di cui alla delibera SNPA n. 58/2019 alla luce della nuova disciplina dei termini processuali;

TENUTO CONTO che la collaborazione tecnica tra l'ISPRA e le Agenzie nello svolgimento delle istruttorie di danno ambientale già svolta dalla Rete Operativa SNPA per il Danno Ambientale è oggi realizzata nell'ambito della Rete Tematica 02, Linea di attività 2, di cui alla delibera del Consiglio n. 142/2021 del 28 settembre 2021;

PRESO ATTO che la Rete Tematica 02-2 ha condiviso l'opportunità di provvedere ad un aggiornamento della delibera n. 58/2019;

VISTO l'art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio e la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;

RITENUTO di adottare il documento come proposto dall'ISPRA;

PRESO ATTO dell'astensione dell'ARPA Piemonte;

DELIBERA

1. di approvare il documento "*Procedure SNPA per le istruttorie di danno ambientale*" che è parte integrante della presente delibera;
2. di considerare integralmente sostituita la precedente delibera del Consiglio SNPA n. 58/2019;
3. di delegare alla Rete Tematica 02-2 SNPA "Istruttorie sul danno ambientale", in attuazione delle procedure allegate, anche la definizione di una banca dati SNPA aperta alla consultazione da parte di tutte le Agenzie e utile ad una efficace interlocuzione tra l'ISPRA e le Agenzie nella valutazione del danno ambientale;
4. di ritenere il presente atto, ai sensi dell'art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome



di Trento e Bolzano l'atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale;

5. di dare mandato ad ISPRA di pubblicare il presente atto sul sito www.snpambiente.it;
6. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell'avvenuta approvazione del presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 22 febbraio 2023

Il Presidente
F.TO
Stefano Laporta



Procedura SNPA per le istruttorie di danno ambientale

La legge 132/2016 ha espressamente assegnato al sistema SNPA il compito di garantire il “supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove siano necessarie l’individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno ambientale” (articolo 3, comma 1, lettera d).

Nel periodo 2017-2018 il Ministero ha trasmesso all’ISPRA oltre 200 incarichi di valutazione del danno ambientale. Per questo motivo, è stata istituita, ed è attiva fin dall’inizio del 2017, una Rete Operativa SNPA per il Danno Ambientale che permette una collaborazione tecnica tra l’ISPRA e le Agenzie per le istruttorie in esame.

Dal 2019 gli incarichi ministeriali contengono, in via sempre più frequente, l’espressa richiesta di accertare attraverso il sistema SNPA la sussistenza di un danno ambientale e/o di una minaccia di danno ambientale ai sensi della parte sesta del Dlgs 152/2006 e del rapporto causale con le attività illecite di uno o più operatori, effettuare sopralluoghi e rilievi in situ, definire le specifiche misure di riparazione/prevenzione da realizzare e il relativo costo.

Ad oggi, in questo quadro, il rilevante e crescente numero degli incarichi ministeriali e l’evoluzione delle richieste ivi contenute impongono la definizione di procedure condivise che assicurino, altresì, un idoneo riscontro del SNPA con il minor aggravio possibile sui carichi di lavoro.

Pertanto, al fine di assicurare una efficace e omogenea risposta tecnico/operativa del SNPA in sede di istruttoria, si definiscono (paragrafi A e B), in relazione alle specifiche tipologie di incarico, le procedure di seguito indicate.

Al tempo stesso, è necessario, ai fini della funzionalità del Sistema:

- avviare un processo volto a permettere la costruzione di una banca dati del sistema SNPA relativa ai dati che possano risultare utili ai fini della valutazione del danno ambientale e della minaccia di danno ambientale (paragrafo C).
- assicurare, da parte dell’ISPRA, alla luce della pluriennale esperienza acquisita, apposite attività di formazione, in materia di valutazione del danno ambientale, per il personale del SNPA destinato ad essere interessato dalle presenti procedure (paragrafo D).

Sono esclusi dalla presente procedura gli atti e le informazioni coperti da vincoli di riservatezza, di segretezza, ecc., come gli atti formati nell’esercizio delle attività delegate dall’autorità giudiziaria, salvo autorizzazione delle autorità competenti.

A) Istruttorie per i procedimenti penali in fase preliminare.

Nel caso dei procedimenti penali in fase preliminare, gli incarichi pervengono dal Ministero in una data antecedente all’udienza in cui si deve decidere sulla costituzione di parte civile (generalmente



tra 20 e 60 giorni prima). All'incarico sono allegati gli atti introduttivi del giudizio. La valutazione è attesa dal Ministero quantomeno 10 giorni prima della data dell'udienza. Tale scenario impone un sistema di riposta in tempi brevi, in cui una valutazione preliminare circa la sussistenza di profili di danno ambientale sia assicurata dal territorio in cui sono avvenuti i fatti oggetto di imputazione. Vista l'esigenza di assicurare, in via ordinaria, un tempo di 40 giorni per l'attività delle Agenzie il riscontro del SNPA richiede, alla luce dei tempi di interlocuzione e trasmissione, un periodo fino a 60 giorni tra l'incarico ministeriale e l'udienza.

Procedura:

- l'ISPRA invia l'incarico ministeriale, entro 5 giorni dalla ricezione,¹ all'Agenzia, all'attenzione del Direttore e del Referente della Rete Operativa SNPA (affinché sia avviata l'individuazione delle strutture da interessare), congiuntamente al **format in allegato I** compilato nelle sezioni 1 e 2.

- tramite il Referente ARPA della Rete Operativa SNPA per il danno ambientale si individuano le strutture dell'Agenzia che, sulla base degli elementi disponibili (rappresentati in futuro anche dai dati previsti dal paragrafo C) e di eventuali accertamenti in situ, compilano la sezione 3 del format, allegando eventuale documentazione tecnica, e integrano, se opportuno, l'inquadramento territoriale della sezione 1. L'Agenzia invia il format e la documentazione tecnica all'ISPRA entro 40 giorni dall'attivazione pervenuta da parte dell'Istituto.²

- se l'incarico del Ministero perviene meno di 60 giorni prima dell'udienza, l'ISPRA e l'Agenzia assicurano una interlocuzione volta a concordare, caso per caso, se e in quali tempi il riscontro del SNPA risulti possibile, dandone comunicazione al Ministero.

- durante l'espletamento delle attività agenziali volte alla compilazione del format, l'ISPRA resta a disposizione per richieste di interlocuzioni e precisazioni formulate dall'Agenzia per il tramite del Referente della Rete Operativa SNPA. A tal fine, possono essere utilizzate le "stanze informatiche" della Rete Operativa SNPA, ad oggi già esistenti. L'ISPRA e l'Agenzia possono accordarsi caso per caso per organizzare incontri ed effettuare accertamenti in modo congiunto. Il Referente della Rete Operativa SNPA può promuovere una interlocuzione diretta, in particolare in relazione agli aspetti tecnici, tra l'ISPRA e le strutture dell'Agenzia individuate per l'attività.

- l'ISPRA, ricevuto il format compilato dall'Agenzia, perfeziona, su tali basi, il documento finale di riscontro al Ministero, da inviare preventivamente all'Agenzia che può chiedere (anche con mail del Referente) modifiche e integrazioni, da concordare con l'ISPRA.

B) Istruttorie per i procedimenti penali in fase di giudizio, i procedimenti civili e le procedure amministrative extra-giudiziarie.

¹ I giorni indicati nella presente procedura si intendono come complessivi giorni civili.



Nel caso di procedimenti penali in fase di giudizio gli incarichi pervengono dal Ministero a seguito della costituzione di parte civile, con allegati (come condizione di procedibilità) gli atti del fascicolo giudiziario. La valutazione è attesa dal Ministero entro la data delle requisitorie finali.

Nel caso dei procedimenti civili gli incarichi pervengono dal Ministero, generalmente, all'esito di procedimenti penali, con allegati (come condizione di procedibilità) gli atti del fascicolo giudiziario penale. Non vi è un termine processuale entro cui la valutazione è attesa dal Ministero.

Nel caso delle procedure amministrative extra-giudiziarie gli incarichi pervengono dal Ministero a seguito della ricezione di una "richiesta di intervento statale" da parte di soggetti privati o pubblici. Per i tempi della valutazione si può fare riferimento ai termini del procedimento amministrativo di competenza del Ministero (60 giorni).

In tutti i tre casi in esame, il sistema di riposta può svilupparsi in tempi più lunghi e con un grado di approfondimento maggiori rispetto al caso previsto dal paragrafo A), attraverso una valutazione che l'ISPRA espleta sulla base di una interlocuzione con le Agenzie.

Procedura:

- entro 15 giorni dalla ricezione dell'incarico ministeriale, l'ISPRA invia all'Agenzia, all'attenzione del Direttore e del Referente della Rete Operativa SNPA (affinché sia avviata l'individuazione delle strutture dell'Agenzia da interessare), una richiesta di fornire specifici dati ed informazioni esistenti (utili ai fini della valutazione del danno ambientale o della minaccia di danno ambientale) e/o tesa a organizzare riunioni e attività in comune, nei tempi e con le modalità da concordare, caso per caso, tra l'ISPRA e l'Agenzia, sulla base dei termini processuali o procedurali.

- tramite il Referente ARPA della Rete Operativa SNPA per il danno ambientale si individuano le strutture dell'Agenzia che, sulla base degli elementi disponibili (rappresentati in futuro anche dai dati previsti dal paragrafo C) e di eventuali accertamenti in situ, predispongono la documentazione del caso. L'Agenzia trasmette la documentazione all'ISPRA nei tempi indicati nella richiesta.²

- durante l'espletamento delle attività agenziali di formazione della documentazione l'ISPRA resta a disposizione per richieste di interlocuzioni e precisazioni formulate dall'Agenzia per il tramite del Referente della Rete Operativa SNPA. A tal fine, possono essere utilizzate le "stanze informatiche" della Rete Operativa SNPA, ad oggi già esistenti. L'ISPRA e l'Agenzia possono accordarsi caso per caso per organizzare incontri ed effettuare accertamenti in modo congiunto. Il Referente della Rete Operativa SNPA può promuovere una interlocuzione diretta, in particolare in relazione agli aspetti tecnici, tra l'ISPRA e le strutture dell'Agenzia individuate per l'attività.

- l'ISPRA, ricevuta la documentazione dall'Agenzia, procede su tali basi alla valutazione del danno ambientale o della minaccia di danno ambientale ed elabora un report o una relazione da inviare al Ministero. Il testo finale è inviato preventivamente all'Agenzia che può chiedere (anche con mail del Referente) modifiche e integrazioni, da concordare con l'ISPRA.

² Sono esclusi dalla presente procedura gli atti e le informazioni coperti da vincoli di riservatezza o segretezza, come gli atti formati nell'esercizio di attività delegata dall'autorità giudiziaria, salvo autorizzazione delle autorità competenti.



C) Banca dati SNPA per le attività in materia di danno ambientale.

L'ISPRA e le Agenzie assicurano la realizzazione dei presupposti per la costruzione di una "banca dati" del sistema SNPA contenente dati che possano risultare utili ai fini della valutazione del danno ambientale e della minaccia di danno ambientale (anche alla luce dei criteri previsti dalle direttive "Inspire"), in particolare attraverso la condivisione delle banche dati esistenti.³

Tale banca dati SNPA dovrà essere aperta alla consultazione da parte di tutte le Agenzie e destinata a rappresentare uno strumento per una efficace interlocuzione tra l'ISPRA e le Agenzie nelle attività di valutazione del danno ambientale e della minaccia di danno ambientale.

Allo sviluppo di tale attività si procederà in modo progressivo, nei tempi e nei modi da concordare attraverso un confronto nell'ambito della Rete Operativa SNPA per il danno ambientale. In questo ambito si potranno altresì individuare, in modo progressivo, ed alla luce della formazione prevista dal paragrafo D), tipologie di dati che può essere utile raccogliere nel corso delle ordinarie attività di controllo e monitoraggio in quanto potenzialmente utili per la valutazione del danno ambientale e della minaccia di danno ambientale in caso di futuro incarico di valutazione.

D) Formazione in materia di danno ambientale.

L'ISPRA assicura apposite attività di formazione in tema di valutazione del danno ambientale per il personale del SNPA destinato ad essere interessato dalle presenti procedure.

A tal fine, per esempio, sono organizzati, con idonea frequenza, corsi e momenti di confronto (come appositi workshop) sia su temi generali, sia su temi specifici, ed è garantita la continua disponibilità dell'Istituto a fornire, alle Agenzie, indirizzi interpretativi in materia di danno ambientale, nonché la conoscibilità, attraverso le "stanze informatiche" della Rete Operativa SNPA, degli elaborati di danno ambientale prodotti dal SNPA.

Nell'ambito di tale attività di formazione sarà assicurata anche la condivisione di linee guida e altri elaborati tecnici in materia di valutazione del danno ambientale, prodotti e da produrre in ambito SNPA, in coerenza con le attività di elaborazione tecnica in corso.

Lo sviluppo di una progressiva conoscenza in tema di istruttorie di danno ambientale sarà in questo quadro assicurato dalla sinergia tra le attività istruttorie dei paragrafi A) e B) (che permetteranno la maturazione di una esperienza operativa) e le attività di formazione previste dal presente paragrafo.

³ Sono esclusi dalla presente procedura gli atti e le informazioni coperti da vincoli di riservatezza o segretezza, come gli atti formati nell'esercizio di attività delegata dall'autorità giudiziaria, salvo autorizzazione delle autorità competenti.



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Allegato I
Delibera SNPA n. xx/2023,
paragrafo A).

FORMAT - Istruttorie per i procedimenti penali in fase preliminare

Inquadramento del caso

1. L'Incarico

Nota d'incarico	...
Nome del caso	...

Procedimento penale

Tribunale	...
R.G.N.R.	...
Fase del procedimento	...
Avvocatura dello Stato	...

Procedimento penale

Documentazione consultata

Richiesta di rinvio a giudizio	<input type="checkbox"/>
Decreto di citazione a giudizio	<input type="checkbox"/>
Richiesta di giudizio immediato	<input type="checkbox"/>
Decreto che dispone il giudizio	<input type="checkbox"/>

Localizzazione

Riferimenti amministrativi

Regione	
Provincia	
Comune	
Distretto idrografico	
Altro	

I fatti

...

Inquadramento territoriale

... (se disponibile)



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

2. Le attività fonte di potenziali effetti ambientali

Procedimento penale		Attività illecite contestate	
256, c. 1, Dlgs 152/06 (gestione di rifiuti senza autorizzazione)	<input type="checkbox"/>	Gestione rifiuti	
256, c. 2, Dlgs 152/06 (abbandono o deposito incontrollato di rifiuti)	<input type="checkbox"/>		
255 c. 3, Dlgs 152/06 (Abbandono di rifiuti)	<input type="checkbox"/>		
256, c. 3, Dlgs 152/06 (discarica abusiva)	<input type="checkbox"/>		
256, c. 4, Dlgs 152/06 (violazione autorizzazione alla gestione di rifiuti)	<input type="checkbox"/>		
260, Dlgs 152/06 (attività organizzate per traffico illecito di rifiuti)	<input type="checkbox"/>		
137, c. 1, Dlgs 152/06 (scarico senza autorizzazione)	<input type="checkbox"/>	Scarichi idrici	
137, c. 3, Dlgs 152/06 (violazione autorizzazione allo scarico)	<input type="checkbox"/>		
137, c. 5, Dlgs 152/06 (violazione valori limite di scarico)	<input type="checkbox"/>		
137, c. 7, Dlgs 152/06 (violazione obblighi relativi allo smaltimento dei rifiuti negli impianti di depurazione)	<input type="checkbox"/>		
137, c. 11 Dlgs 152/2006 (violazione divieti di scarico sul suolo e nel sottosuolo)	<input type="checkbox"/>		
279, c. 1, Dlgs 152/06 (emissioni in atmosfera senza autorizzazione)	<input type="checkbox"/>	Emissioni in atmosfera	
279, c. 2, Dlgs 152/06 (violazione valori limite o prescrizioni autorizzazione alle emissioni in atmosfera)	<input type="checkbox"/>		
279, c. 6, Dlgs 152/06 (aumento temporaneo delle emissioni in atmosfera)	<input type="checkbox"/>		
44, d.p.r. 380/2001 (assenza o violazioni titoli edilizi)	<input type="checkbox"/>	Violazioni in materia di edilizia/paesaggio	
181, Dlgs 42/2004 (assenza o violazione autorizzazione paesaggistica)	<input type="checkbox"/>	Violazioni in materia di bonifica	
257, Dlgs 152/06 (omessa bonifica)	<input type="checkbox"/>	Violazioni in materia di AIA	
452 terdecies c.p. (omessa bonifica)	<input type="checkbox"/>		
29 quattordices Dlgs. 152/06 (esercizio impianto senza AIA)	<input type="checkbox"/>	Reati di danno	
29 quattordices Dlgs. 152/06 (violazione valori/prescrizioni AIA)	<input type="checkbox"/>		
423 bis c.p. (incendio boschivo)	<input type="checkbox"/>		
434 c.p. (disastro)	<input type="checkbox"/>		
439 c.p. (avvelenamento acque destinate al consumo umano)	<input type="checkbox"/>		
635 c.p. (danneggiamento)	<input type="checkbox"/>		
733 bis c.p. (distruzione o deterioramento di habitat in sito protetto)	<input type="checkbox"/>		
734 c.p. (distruzione bellezze naturali)	<input type="checkbox"/>		
452 bis c.p. (inquinamento ambientale)	<input type="checkbox"/>		Ecoreati
452 quater c.p. (disastro ambientale)	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	Altro	
Periodo di contestazione			



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

...	
Rilevanza dell'attività svolta presso il sito:	
attività professionali elencate nell'allegato 5 della parte sesta del DLgs 152/06	<input type="checkbox"/>
attività in elenco	
attività non elencate nell'allegato 5 della parte sesta del DLgs 152/06	<input type="checkbox"/>

3. Danno ambientale e criticità

1) Eventuale sussistenza dei seguenti eventi di danno ambientale che siano stati causati dagli specifici fatti contestati nel procedimento penale:

- a) impatti su specie o habitat protetti dalla l. 157/1992 e dal d.p.r. 357/97, in particolare con effetti negativi significativi sul relativo stato di conservazione, oppure impatti significativi su specie, habitat, acque o terreni presenti in aree naturali protette dalla l. 394/1991;
- b) una incidenza significativamente negativa sullo stato ecologico, chimico o quantitativo o sul potenziale ecologico delle acque interne (superficiali o sotterranee) secondo la direttiva 2000/60 o sullo stato ambientale delle acque marine secondo la direttiva 2008/56;
- c) una contaminazione del terreno che produca un rischio significativo di effetti nocivi per la salute umana, in particolare con il superamento delle Concentrazioni Soglia di Rischio.

2) Eventuale sussistenza di altre criticità ambientali che, anche senza integrare un danno ambientale, siano state comunque causate dagli specifici fatti contestati nel procedimento penale.



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente